

## Efficienza energetica

### **N**essuna tassa sui condizionatori, evitare distorsioni ed equivoci.

Nei giorni scorsi sono state riprese e diffuse da stampa ed emittenti televisive notizie fuorvianti, relative all'introduzione di una fantomatica "tassa sui condizionatori". A tale proposito precisiamo che non è stata introdotta alcuna tassa e che, in realtà, sono stati richiamati in maniera superficiale ed impropria i contenuti di un provvedimento dello scorso anno.

Vi riportiamo qui di seguito il comunicato stampa diffuso da ANGAISA:

"Milano, 27 luglio 2015 – "E' improprio e fuorviante parlare di una nuova tassa sui condizionatori che – in base a quanto riportato da alcune testate giornalistiche e televisive – sarebbe stata introdotta in questi giorni dal Governo e rischierebbe di penalizzare pesantemente imprese e famiglie. La realtà – puntualizza Mauro Odorisio, il Presidente di ANGAISA (Associazione nazionale di categoria che rappresenta i distributori del settore idrotermosanitario) - è ben diversa: "tutto ha avuto origine dal recepimento, lo scorso anno, di una direttiva europea che prevede la creazione di un libretto di impianto per tutti gli impianti termici, compresi i si-

stemi di raffrescamento estivo. Queste disposizioni prevedono controlli periodici, che hanno l'obiettivo di garantire – come già avviene per le caldaie – la sicurezza e la maggiore efficienza energetica degli impianti, a fronte dei quali naturalmente il tecnico incaricato chiederà il pagamento del costo dell'intervento. Va inoltre sottolineato che le disposizioni relative ai controlli riguardano esclusivamente gli impianti con potenza nominale superiore ai 12 kW. Nelle case di media grandezza non sarebbe superato il valore di 2-2,5 kW mentre, in linea generale, la soglia dei 12 kW riguarda gli ambienti di circa 160 metri quadrati. Lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, in una nota diffusa ieri, ha precisato che non è stata introdotta alcuna tassa sui condizionatori e che a fronte della spesa per la corretta manutenzione, vi sono importanti vantaggi. Infatti, oltre a garantire la sicurezza, la riduzione dei consumi per il miglioramento dell'efficienza comporta una riduzione della spesa per la bolletta energetica. "Fare riferimento in maniera superficiale e approssimativa a un nuovo fantomatico balzello che andrebbe a colpire indiscriminatamente le tasche dei consumatori non giova a nessuno – conclude il Presidente AN-



GAISA - e rischia di produrre effetti distorsivi all'interno del mercato, in un momento in cui, complice questa particolare situazione meteorologica, molte famiglie e imprese si stanno orientando verso scelte d'acquisto legate al benessere e all'efficienza energetica". Tutte le informazioni relative ai citati libretti di impianto sono disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico: [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it) •

## Soci

### Ammissione nuovi soci

Come preannunciato nel numero di ANGAISA Informa n. 372, il Comitato Esecutivo ha approvato l'ammissione del nuovo socio ordinario CARDINALE GROUP S.r.l. (Pantano di Teggiano – SA). Vi riportiamo qui di seguito il profilo aziendale.

### CARDINALE GROUP S.r.l. (Pantano di Teggiano – SA)



Cardinale Group si occupa della distribuzione di prodotti idrotermosanitari da circa 15 anni e ha un catalogo costituito da circa 20.000 referenze. L'azienda ha un magazzino centrale a Teggiano (in provincia di Salerno) di 30.000 mq coperti, dal quale partono tutte le spedizioni con propri automezzi per gli oltre 5.000 clienti delle aree attualmente servite. La clientela di riferimento è costituita da rivenditori di prodotti del settore ITS specializzati o despecializzati. Il caposaldo su cui si fonda il business dell'azienda è il servizio: Cardinale Group funge da magazzino ai propri clienti, i quali nel giro di pochissimo tempo possono ricevere tutta la merce ordinata. Inoltre l'azienda offre una gamma di prodotti italiani ed europei con un giusto rapporto qualità/prezzo, trattando i principali marchi del settore. Attualmente il business dell'azienda si svolge nel Centro

Sud Italia, grazie ad una ampia rete di vendita (oltre 60 agenti) che visita costantemente i propri clienti. I cambiamenti del mercato e le nuove abitudini di acquisto portano un'azienda come Cardinale Group a svolgere un ruolo fondamentale nelle modalità di approvvigionamento per gli operatori del settore. Cardinale Group può contare su una superficie di magazzino pari a 100.000 mq, di cui 30.000 mq coperti e 30 automezzi di proprietà per effettuare direttamente le consegne. Trend del fatturato in crescita, per il 2015 previsto oltre il +15%.

Vi comuniciamo che gli uffici dell'Associazione rimarranno chiusi dal 10 al 21 agosto p.v.; anche "ANGAISA INFORMA" interrompe le pubblicazioni in occasione della pausa estiva: il numero 375 uscirà il prossimo 30 agosto.

### Indici ISTAT. Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo.

Publicati il G.U. il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio.

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 25 giugno 2015 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio 2015, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97.

La variazione annuale maggio 2014 – maggio 2015 è pari a meno 0,1 (75% = -0,075).

La variazione biennale maggio 2013 – maggio 2015 è pari a 0,3 (75% = 0,225).

## Credito

### Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. III TRIMESTRE 2015.

Sono stati resi noti i tassi soglia antiusura in vigore per il periodo che va dal 1°luglio al 30 settembre 2015.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 giugno 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2015), sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini delle determinazioni dei tassi soglia antiusura per il periodo 1°luglio - 30 settembre 2015. Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. La scheda aggiornata è consultabile all'interno del portale ANGAISA.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Credito • Tassi soglia antiusura.

### Accordo per il credito 2015.

Ulteriori specificazioni sull'iniziativa "Imprese in ripresa".

Si fa seguito ad una precedente comunicazione (vedi ANGAISA Informa n. 367 del 15 aprile 2015), per aggiungere ulteriori informazioni sull'Accordo per il credito 2015, che era stato sottoscritto a fine marzo dall'Associazione Bancaria Italiana e dalle principali Organizzazioni di rappre-

sentanza delle imprese. L'accordo comprende le seguenti iniziative, che riprendono alcune misure già realizzate in passato con adeguamenti al nuovo contesto normativo, regolamentare e di mercato:

1. "Imprese in ripresa", in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
2. "Imprese in sviluppo", per il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento ed il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
3. "Imprese e PA", per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

L'obiettivo di questa comunicazione è quello di fornire alcune specificazioni, in particolare riguardo all'iniziativa "Imprese in ripresa". Riguardo a tale iniziativa, così come previsto dall'Accordo, l'ABI ha provveduto ad informare la Banca d'Italia in merito ai suoi contenuti, affinché questi ultimi siano portati all'attenzione dell'Autorità di vigilanza europea. L'iniziativa, al pari delle altre misure previste, è da considerarsi comunque valida ed efficace a partire dallo scorso 31 marzo ed è immediatamente operativa per le banche aderenti.

#### Imprese ammissibili

Al pari delle precedenti iniziative, l'Accordo è rivolto alle piccole e medie imprese (di seguito, PMI), come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori. Possono beneficiare delle operazioni previste dall'Accordo, tutte le PMI operanti in Italia, comprese quelle che presentino temporanee difficoltà finanziarie, a condizione che, al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "inadempienze probabili" o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (imprese "in bonis").

#### Operazioni di sospensione dei finanziamenti

Ai sensi del paragrafo 1, punto A.1, dell'iniziativa "Imprese in ripresa", sono ammissibili alla richiesta di sospensione del pagamento, per un periodo di 12 mesi, le quote capitale delle rate di finanziamenti bancari a medio e lungo termine (mutui), anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali. La presentazione delle domande da parte delle imprese beneficiarie può avvenire mediante il modello appositamente predisposto dall'ABI ovvero sulla base della modulistica resa disponibile dalle singole banche aderenti. In linea con quanto specificato in relazione agli analoghi accordi in materia, si fa riferimento alla forma giuridica del finanziamento, che deve inquadrarsi nel mutuo di cui all'art. 1813 cod. civ. Pertanto, tutte le operazioni di mutuo ipotecario e non, di qualunque specie (ivi compresi, ad esempio, quelli agrari) rientrano tutti nell'ambito applicativo dell'Accordo, sempre che il loro rimborso sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento. Risultano ammissibili anche i mutui in origine a breve termine e successivamente allungati in virtù di accordi contrattuali tra banca e impresa, a condizione che tale allungamento non sia stato

concesso nei 24 mesi precedenti la richiesta di attivazione dell'iniziativa "Impresa in ripresa". Quanto alla durata del mutuo, per "operazioni a breve termine" si intendono le operazioni di durata non superiore a 18 mesi. Ne consegue che i mutui aventi durata originaria superiore a tale periodo rientrano nell'ambito applicativo dell'Accordo. Ai fini dell'ammissibilità alle operazioni di sospensione di mutui e leasing, i finanziamenti devono risultare in essere al 31 marzo 2015, data di firma dell'accordo e non aver già fruito di sospensione o allungamento – anche concessi discrezionalmente alla banca al di fuori di accordi ABI – nell'arco dei 24 mesi precedenti, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse in via generale quali, ad esempio, le sospensive del pagamento delle rate che sono state previste per via normativa a seguito di eventi calamitosi come terremoti o alluvioni. Il periodo di 24 mesi decorre dal giorno successivo a quello di perfezionamento della precedente operazione di sospensione o allungamento. Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva prevista anche i finanziamenti e le operazioni di leasing assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi, sempre che l'ente erogatore abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolata, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'originario piano di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato a seguito dell'operazione di sospensione. Per quanto riguarda le condizioni economiche applicabili alla realizzazione delle operazioni di sospensione, queste sono realizzate allo stesso tasso previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive, nel caso in cui:

- l'impresa non registra difficoltà nel rimborso del prestito;
- l'impresa manifesta difficoltà di rimborso del finanziamento ma quest'ultimo è assistito dalla copertura del Fondo PMI o di altra garanzia equivalente (ovvero che consente l'applicazione di un coefficiente di ponderazione dello 0% sulla quota di esposizione coperta), inclusa la garanzia di un Confidi che è, a sua volta, contro-garantito dal menzionato Fondo;
- l'impresa manifesta difficoltà di rimborso del finanziamento ma su quest'ultimo può essere acquisita ex novo la copertura del Fondo PMI. Al riguardo, l'ABI e le altre Parti firmatarie dell'accordo hanno rappresentato al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di prevedere la possibilità di acquisizione della garanzia del Fondo PMI su finanziamenti già in essere che, ad oggi, resta tuttavia preclusa come da Circolare MCC n. 10/2015.

In tutti gli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d'interesse che non dovrà comunque risultare superiore agli eventuali maggiori oneri patrimoniali derivanti dalla realizzazione dell'operazione di sospensione e comun-

que non superiore a 75 punti base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d'interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l'impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca. Alle imprese non possono essere addebitate commissioni, spese di istruttoria e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione, dei quali la stessa banca dovrà fornire adeguata evidenza.

#### Operazioni di allungamento dei finanziamenti

Con riferimento alle caratteristiche delle operazioni di allungamento dei finanziamenti, si sottolinea che sono ammissibili alla richiesta i mutui che risultino in essere alla data del 31 marzo 2015 ed in relazione ai quali non sia stato già ottenuto un allungamento di mutuo o una sospensione nell'arco dei 24 mesi precedenti, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse in via generale. Per quanto riguarda le operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, si precisa che tale facilitazione è riservata alle anticipazioni sui crediti che alla scadenza non sono stati onorati dal debitore principale, dando vita ad insoluti. Sono dunque esclusi dall'ambito di applicazione dell'Accordo le anticipazioni non ancora giunte a scadenza. Al riguardo, le banche dovranno prevedere adeguati margini temporali affinché l'impresa, che abbia registrato un insoluto, possa richiedere l'attivazione della misura, senza compromettere il rapporto bancario. Per quanto concerne le condizioni economiche applicabili alle operazioni di allungamento, è previsto che le operazioni siano realizzate allo stesso tasso d'interesse previsto dal contratto originario qualora l'impresa richiedente, entro 12 mesi dall'ottenimento dell'allungamento richiesto, avvii alternativamente processi di effettivo rafforzamento patrimoniale, attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale dell'azienda. In caso di mancato avvio, ovvero di mancata conclusione, nei termini previsti, di uno dei processi anzidetti, la banca valuterà la revisione del tasso d'interesse applicato all'operazione di allungamento (inteso come piano di ammortamento residuo rispetto al momento nel quale la banca appura che l'impegno non è stato rispettato), secondo quanto specificato nel contratto di allungamento stipulato con il cliente. Nei casi diversi da quelli segnalati, la banca valuterà l'eventuale variazione del tasso d'interesse applicabile all'operazione di allungamento che, in caso di incremento, non potrà comunque essere superiore all'aumento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell'iniziale erogazione. Al riguardo, è stato concordato che l'incremento del tasso d'interesse non possa di norma superare il livello di 100 punti di base. Rimandiamo le aziende interessa-

te al modulo appositamente predisposto dall'ABI, disponibile all'interno del portale associativo.



[www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normativa •  
Credito • Banche.

## Fisco

### **Detrazioni Fiscali. Demolizione e ricostruzione di un edificio.**

**Le detrazioni fiscali sono applicabili solo sulle spese sostenute dopo l'eventuale modifica del titolo abilitativo ottenuta dal Comune.**

Nel caso di un intervento edilizio iniziato prima del 21 agosto 2013 e terminato successivamente, riguardante demolizione e ricostruzione di un edificio con modifica della sagoma, ma con identica volumetria, le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e per il risparmio energetico sono applicabili solo sulle spese sostenute dopo l'eventuale modifica del titolo abilitativo ottenuta dal Comune. Con questa risposta a un interpellato del giugno scorso (protocollo 909-195/2015), la Direzione regionale Emilia-Romagna prende posizione su una questione spinosa e che può incidere notevolmente sulla dichiarazione che alcuni contribuenti presenteranno entro il prossimo 30 settembre (nonché sui relativi versamenti d'imposta già effettuati o in corso). Il problema riguarda gli effetti fiscali della modifica apportata all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001 dall'articolo 30, comma 1, del Dl 69/2013, in vigore dal 21 agosto 2013. Un intervento di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria e diversa sagoma è una "ristrutturazione", mentre se si varia anche la volumetria è una "nuova costruzione". Quando mutano le definizioni in edilizia si ha inevitabilmente un "effetto domino" su quelle fiscali, che alle prime si ricollegano. Infatti, l'articolo 16-bis, comma 1, lettera a) del Tuir (che disciplina la detrazione per il recupero edilizio, attualmente pari al 50%) rinvia al Dpr 380/2001, come pure, indirettamente, la tabella A, parte II e III, del Dpr 633/1972 in tema di aliquote IVA applicabili alle prestazioni di servizio dipendenti dai contratti di appalto per l'esecuzione dei relativi lavori. La stessa detrazione sul risparmio energetico (attualmente fissata al 65%) non spetta in caso di nuova costruzione ma solo di "ristrutturazione" (Risoluzione 4/E/2011, circolare 36/E/2007 e Faq Enea del 26 giugno 2014 n. 41). Si ricorda altresì che il bonus fiscale del 36-50% spetta anche se l'edificio demolito aveva una destinazione diversa da quella residenziale, a patto che l'uso residenziale sia rispettato dal nuovo edificio ricostruito (risoluzione 14/E/2005). Nell'ipotesi oggetto di interpellato, l'autorizzazione era stata rilasciata a dicembre 2012 e quindi prima della modifica normativa, per cui essa si riferiva a un intervento di "demolizione e ricostruzione" all'epoca non

assimilabile a una ristrutturazione. L'istante, tuttavia, facendo presente che l'intervento realizzato mantiene la stessa volumetria dell'edificio precedente e che quindi in base alla legge 98/2013 è da qualificarsi tecnicamente come "ristrutturazione", riteneva di poter detrarre al 50% ai fini Irpef le spese sostenute successivamente al 21 agosto 2013 (criterio di cassa), mentre ai fini Iva l'aliquota del 4% applicata sulle fatture emesse sino a quella data (tabella A, parte II, n. 39, Dpr 633/1972) avrebbe dovuto lasciare il posto a quella del 10% (tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies). La Dre Emilia-Romagna, invece, ha sposato una tesi più conservativa, trincerandosi dietro al fatto che la corretta qualificazione di un intervento edilizio non è riscontrabile in un interpellato né «in sede di correzione delle dichiarazioni dei redditi» se non basandosi sui documenti in possesso del contribuente. Senza prendere esplicitamente posizione sulle aliquote IVA, l'Agenzia nega al caso specifico le detrazioni per la ristrutturazione edilizia almeno sino a quando non «sia possibile ottenere dal Comune una modifica del titolo abilitativo», peraltro «solo sulle spese sostenute dopo l'eventuale modifica». In proposito, al di là del fatto che l'esatta qualificazione dei lavori può essere asseverata anche da un tecnico, si osserva che potrebbe non essere necessario nella fattispecie considerata richiedere una «modifica del titolo abilitativo». Ove il Comune, infatti, certificasse che l'intervento oggetto del primo permesso sia da qualificarsi, in base alle prescrizioni in vigore dal 21 agosto 2013, come «ristrutturazione edilizia», potrebbe presumibilmente essere possibile considerare agevolabili le spese sostenute ("per cassa") almeno a decorrere da quella data, non essendo mutato l'intervento, ma solo la sua definizione urbanistica (e fiscale). Anche ai fini Iva non sembra soluzione immune da critiche far dipendere la corretta aliquota applicabile non dall'esatta natura dell'intervento, ma dal fatto che il contribuente si attivi o meno per farne modificare la dizione sul titolo abilitativo.

Fonte: "Il Sole 24 Ore".

## Lavoro



**Jobs Act. Tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro (d.lgs. n. 80/2015).**

**Pubblicati in G.U. due ulteriori decreti legislativi attuativi del c.d. Jobs Act (Legge n. 183/2014).**

Nel ricordare che sono stati pubblicati nella G.U. n. 144 del 24 giugno 2015 i due decreti legislativi in materia di "riordino delle

tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni" e "conciliazione vita lavoro" (vedi ANGAISA Informa n. 373), riportiamo qui di seguito le principali novità dello **schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro**:

**Congedo di maternità (artt. 2 e 3).** Il decreto prevede in caso di parto prematuro la possibilità di cumulare i giorni della data anticipata rispetto a quella presunta al periodo di congedo di maternità, anche se tali giorni superino il limite dei cinque mesi. Qualora il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata la madre potrà fare richiesta di sospensione del congedo di maternità, una sola volta per ogni figlio, sempre che produca certificazione attestante l'idoneità della ripresa del lavoro. L'indennità di maternità dovrà essere corrisposta anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa grave della lavoratrice.

**Congedo di paternità (artt. 5 e 6).** Viene riconosciuto al padre lavoratore dipendente il congedo di paternità anche nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma. Viene altresì previsto che il padre abbia diritto all'indennità di maternità in caso di morte, grave infermità della madre ovvero qualora la madre abbandoni la famiglia, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre. Possibilità in caso di adozione o affidamento di fruire di un congedo non retribuito in caso di adozione internazionale durante la necessaria permanenza all'estero per poter seguire la procedura di adozione.

**Congedo parentale (artt. 7 - 10).** Il decreto prevede l'ampliamento dell'arco temporale di fruibilità del congedo parentale portandolo dagli attuali 8 anni di vita del bambino sino a 12 anni. Con riferimento alla parte di congedo parentale retribuito al 30%, il provvedimento dispone l'ampliamento di tale periodo portandolo dagli attuali 3 sino al compimento del 6° anno di età del bambino. Viene modificato il preavviso, che ora è pari a giorni 5. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento. Viene, inoltre, prevista la possibilità di fruire il congedo parentale ad ore. In assenza di previsioni contrattuali, tale facoltà è concessa nella misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero, con preavviso pari ad almeno due giorni, indicando l'inizio e la fine del congedo. Tale modalità di fruizione è incompatibile con i riposi per allattamento e con gli altri permessi previsti dal D. Lgs. 151/2001.

**Lavoro notturno (art. 11).** Vengono estese alla lavoratrice madre adottiva o affidataria le previsioni in materia di divieto di lavoro notturno e le relative sanzioni.

**Dimissioni (art. 12).** In caso di dimissioni volontarie durante i periodi "protetti", ossia sino al compimento di un anno di età del bambino, la lavoratrice ed il lavoratore non sono tenuti al preavviso e la sola lavoratrice ha diritto all'indennità di preavviso.

**Lavoratrici iscritte alla gestione separata (art. 13).** In caso di adozione alla lavoratrice spetta un'indennità per i cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore,

secondo le condizioni e le modalità che verranno indicate in un successivo decreto. Viene, inoltre, esteso il principio di automaticità delle prestazioni di maternità in caso di omissione contributiva del committente. **Telelavoro (art. 23).** Qualora accordi collettivi prevedano il ricorso al telelavoro per esigenze parentali, questi ultimi non sono computati ai fini di istituti previsti dalla legge o dai contratti collettivi.

**Congedo per le donne vittime di violenza di genere (art. 24).** Viene introdotto un congedo per le donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati. In particolare, si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi. Viene, altresì, previsto il diritto della lavoratrice full time di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo parziale, ove vi sia disponibilità in organico che deve essere nuovamente trasformato, in caso di successiva richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

## Previdenza

**INPS. Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di II livello.**

L'INPS, con circolare, fornisce indicazioni relativamente ai criteri di ammissione allo sgravio contributivo sulle erogazioni.

L'INPS, con circolare n. 128 del 26 giugno scorso, fornisce indicazioni relativamente ai criteri di ammissione allo sgravio contributivo sulle erogazioni, previste dai contratti collettivi di secondo livello, corrisposte nell'anno 2014. Le aziende dovranno presentare all'INPS domanda di ammissione al beneficio, esclusivamente per via telematica, alle quali verrà assegnato un numero di protocollo informatico. Rimandiamo le aziende interessate alla predetta circolare, disponibile all'interno del portale associativo.

 [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Normative • Previdenza • INPS.

## Notizie varie

**Accordo - quadro ANGAISA/FOX & PARKER**



Ricordiamo che è ancora operativo l'accordo quadro ANGAISA e FOX & PARKER, in funzione del quale tutte le aziende associate potranno avvalersi, a condizioni di particolare favore, dei servizi e prodotti di un'azienda leader nel settore della GESTIONE del CREDITO. Fox & Parker Group è una Società italiana che propone Sistemi e Servizi per la Gestione del Credito in Italia e

all'Estero. Distributore ufficiale Infocamere, l'Azienda, che ha sede a Torino, è attualmente l'unica realtà italiana ad alta specializzazione nel settore del Credit Risk Management ed è associata ANCIC, FEDERPOL, WAD, BIIA, FEDERPRIVACY e CONFINDUSTRIA TORINO. Sul mercato da quasi vent'anni, Fox & Parker ha seguito l'evoluzione della gestione del Credito nel tempo ed è oggi in grado di operare in modo trasversale, proponendo soluzioni personalizzate ad Imprese di qualsiasi settore e dimensione. Il core business aziendale consiste nel fornire rapporti informativi in Italia e all'Estero sul grado di affidabilità commerciale di Clienti, Fornitori, Partner, Distributori, Franchisee. I report disponibili hanno diversi livelli di approfondimento e forniscono informazioni commerciali e investigative sulle aziende italiane e straniere: si va dai report evasi "on line" in tempo reale, per affidamenti di rischio basso, a quelli, a maggior valore aggiunto, che richiedono l'intervento dell'analista fino ai report di altissima specializzazione di taglio investigativo. In particolare gli associati ANGAISA potranno fruire, a condizioni di particolare favore, dei seguenti prodotti/servizi: Informazioni Commerciali Preventive Italia/Estero; Analisi Portafoglio Clienti e/o Fornitori; Piattaforma Gestionale FoxPanel e F.C.R.B. e Assicurazione crediti "Excess of Loss"; Gestione e Recupero Crediti e Mediazione Civile e Commerciale; Business Intelligence; Certificazione delle procedure; Formazione specialistica. Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate ai soci, sono disponibili all'interno del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) (Area Soci / Convenzioni). All'interno della scheda, è possibile visualizzare le tabelle che riportano le scontistiche riservate ai soci ANGAISA. Per info: [convenzioni@angaisa.it](mailto:convenzioni@angaisa.it).

 [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) • Area Soci • Convenzioni.

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su: periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.

